LEGGE DOGANALE

Art. 122

Pene per l'alterazione dei colli spediti con « Bolletta di cauzione » in esenzione da visita

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'art. 120 e' aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1941, non più in vigore dal 12 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge doganale
Estremi	Legge 25 settembre 1940, n. 1424
Titolo	IX — Dei reati doganali
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-doganale/art-122-pene-per-l-alterazione-dei-colli-spediti-con-bolletta-di-cauzione-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it